

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 giugno 2022, n. 221 **EMI Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA). Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 5 del 19/01/2015 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Putignano (BA), per la realizzazione, alla Via S. Antonio s.n.c., di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto.**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta in favore del Dott. Mauro Nicastro.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 3 il "Gruppo Appartamento" quale struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, che accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006 all'art. 1, lettera A, lett. b) stabilisce il fabbisogno delle prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

- all'art. 7, comma 4 che "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.";
- all'art. 7, comma 5 che "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere

favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”;

- *all'art. 7, comma 6 che “Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”;*
- *all'art. 29, comma 10 sexies che “Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'art. 8, comma 2.”.*

Con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 19/01/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha rilasciato parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Putignano (BA), a seguito dell'istanza presentata dalla EMI Società Cooperativa Sociale, per la realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto, da ubicare alla Via S. Antonio s.n.c.;

con nota prot. n. A00_151/3887 del 10/04/2017 trasmessa al Legale Rappresentante della EMI Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA), e per conoscenza, al Sindaco del Comune di Putignano (BA), al Direttore Generale ed al Direttore del DSM della ASL BA, questa Sezione:

“(…)

considerato che:

- *agli atti di questa Sezione non risulta, ad oggi, trasmessa dalla EMI - Società Cooperativa Sociale di Putignano alcuna istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per il Gruppo Appartamento da ubicare in Putignano (BA) alla Via S. Antonio s.n.c., né risulta che il Comune di Putignano abbia rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione;*
- *l'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., così come modificato ed integrato dall'art. 4 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, al comma 2-bis prevede che: “Il parere di compatibilità di cui al comma 2 ha validità biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia fatto richiesta di autorizzazione all'esercizio alla Regione o all'amministrazione comunale, con determinazione del dirigente del servizio competente si procede alla revoca, previa diffida ai sensi di legge, del parere di compatibilità e alla contestuale notifica dell'atto all'amministrazione comunale che ha avviato la richiesta.”;*

ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 comma 2 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., si comunica l'avvio del procedimento di revoca del parere favorevole di compatibilità rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 19/01/2015, per la realizzazione in Putignano alla Via S. Antonio s.n.c. di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002), con assegnazione, al rappresentante legale della EMI - Società Cooperativa Sociale di Putignano, di un termine di gg. 20 per la proposizione di eventuali osservazioni in merito. (...).”;

con successiva nota prot. n. A00_183/11505 del 19/07/2021 trasmessa al Legale Rappresentante della EMI Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA), e per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del DSM della ASL BA, al Sindaco del Comune di Putignano (BA), questa Sezione ha comunicato quanto segue:

“(…)

- con riferimento alla sopra riportata nota prot. n. A00_151/3887 del 10/04/2017, non è pervenuto alcun riscontro alla scrivente;
- per mero disguido amministrativo non è stato adottato da questa Sezione il conseguente provvedimento di revoca del parere di compatibilità rilasciato con D.D. n. 5 del 19/01/2015;
- successivamente, l'art. 7 della L.R. n. 9/2017 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), come modificato dalla L.R. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, ha previsto:
 - al comma 4, che “Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”;
 - al comma 5, che “Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”;

si rileva quanto segue:

- con la Legge regionale n. 15 dell'8/6/2021 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia sanitaria”, pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, è stato - tra l'altro - modificato l'art. 29 della L.R. n. 9/2017;
- in particolare, l'art. 1 “Modifiche all'articolo 29 della l.r. 9/2017” della L.R. n. 15/2021 recita:

“1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) (...);

b) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti

10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'art. 8, comma 2. (grassetto aggiunto).

(...)”.

Per quanto sopra riportato;

considerato:

- che **il parere favorevole di compatibilità rilasciato con la sopra richiamata D.D. n. 5 del 19/01/2015 è scaduto il 19/05/2017** (2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere);
- che per lo stesso non è stato emanato un provvedimento dichiarativo di decadenza;

si comunica alla S.V. che entro il termine del 31/07/2021 potrà essere presentata istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., nonché dell'autorizzazione comunale alla realizzazione, pena la dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere.”.

Per tutto quanto sopra narrato;

atteso che la EMI Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA) non ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio nei termini previsti dal sopra riportato comma 10 *sexies* dell'art. 29 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

si propone, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 5 del 19/01/2015 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di Putignano (BA) in relazione all'istanza della EMI Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto, da ubicare alla Via S. Antonio s.n.c..

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Raffaella Corvasce e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 5 del 19/01/2015 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di Putignano (BA) in relazione all'istanza della EMI Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto, da ubicare alla Via S. Antonio s.n.c.;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della EMI Società Cooperativa Sociale, Via Martin delle Foibe n. 1, Putignano (BA);
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del DSM ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Putignano (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 6 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Mauro NICASTRO